REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

PREMESSA

Presso il Liceo "San Raffaele" sono istituiti i seguenti Organi Collegiali improntati alla partecipazione democratica per il processo di attuazione e sviluppo del piano triennale dell'offerta formativa e per la regolamentazione dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti (come previsto dal DL 297/1994 e, nello specifico, dalla L. 62/2000, art. 1, c. 4, dal DM 267/2007, art. 1, c. 6, dal DM 83/2008, c. 3), nei quali si struttura la comunità educativa della scuola:

a) Consiglio di Istituto
b) Collegio dei Docenti
c) Consigli di classe
d) Giunta Esecutiva
e) Assemblee di classe dei genitori
f) Assemblee di classe degli studenti
g) Assemblee di istituto degli studenti
h) Organo di garanzia per i provvedimenti disciplinari

Il presente regolamento integra e completa l'Art. 2 del Regolamento di Istituto.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 1

Composizione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è unico per tutto l'istituto San Raffaele e ne fanno parte, come membri di diritto:

- il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative;
- un rappresentante della Associazione Monte Tabor (può coincidere con il Coordinatore);
- il Presidente dell'Associazione Genitori.

Vi fanno parte come membri elettivi:

- sei Docenti;
- tre Genitori;
- tre Studenti;
- un rappresentante del personale ATA.

Art. 2

Presidente, vice-Presidente, segretario

a. Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei Genitori componenti, eletto tra i genitori eletti membri del Consiglio a maggioranza assoluta in prima votazione o a maggioranza relativa in seconda votazione.

b. Ha ruolo di vice-Presidente e di Segretario il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative.
c. Il Segretario si occupa della redazione del verbale che viene letto e approvato all'inizio della seduta seguente e successivamente esposto in estratto all'albo della scuola e sul sito internet nell'area documentazione.

Art. 3

Durata

d. Il Consiglio dura in carica tre anni scolastici, salvo la componente studentesca che viene rinnovata annualmente, e rimane in carica fino al successivo rinnovo.
e. I componenti eletti dimissionari, usciti dalla scuola o assenti per tre volte consecutive vengono sostituiti con i primi dei non eletti delle rispettive liste fino a esaurimento.

Art. 4

Convocazione e funzionamento

f. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Coordinatore delle Attività Didattiche ed Esecutive, sentito il Presidente, in via ordinaria su Ordine del Giorno preferibilmente deciso in Giunta Esecutiva, nella sola componente dei membri di diritto.
g. Il Consiglio è convocato in via ordinaria almeno due volte all'anno. La convocazione in via ordinaria deve essere comunicata ai Consiglieri con un preavviso di almeno 5 giorni.
h. In via straordinaria, in caso di urgenza, il Consiglio è convocato dal Coordinatore delle Attività Didattiche ed Esecutive.
i. Qualora il Presidente fosse impedito a partecipare o assente, il Consiglio è presieduto dal Coordinatore delle Attività Didattiche ed Esecutive.
j. Le riunioni avranno luogo di norma in orario pomeridiano presso i locali della scuola oppure in modalità online.
k. Non sono di competenza del Consiglio di Istituto l'assegnazione delle classi ai Docenti, la scelta dei Docenti, la loro sostituzione, l'accettazione degli alunni.
l. I componenti del Consiglio di Istituto sono tenuti alla discrezione sullo svolgimento dei lavori del Consiglio.

Art. 5

Validità

a. Il Consiglio si riunisce validamente quando siano presenti almeno la metà dei componenti; delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione avviene per alzata di mano; è segreta solo quando si riferisce a persone o quando sia richiesta dalla maggioranza dei presenti con diritto di voto.
b. In relazione a decisioni di particolare urgenza, per le quali viene verificata l'impossibilità di convocare il Consiglio in tempi brevi, il Presidente o il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Esecutive hanno la

facoltà di chiedere l'approvazione dei Consiglieri tramite posta elettronica. La risposta dovrà pervenire all'indirizzo del Coordinatore delle Attività Didattiche ed Esecutive entro 3 giorni dall'invio. La delibera risulterà approvata qualora entro il termine stabilito perverrà l'approvazione della maggioranza assoluta dei Consiglieri. In tal caso si procederà a verbalizzare la votazione nel successivo Consiglio.

Art. 6

Attribuzioni

a. Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di classe degli insegnanti, esplica funzioni di consultazione, proposta e verifica su quanto concerne l'organizzazione delle attività della scuola in relazione al Piano triennale dell'attività didattica e al Progetto educativo.
b. Nello specifico, collabora e si esprime deliberando su:
 - adozione di regolamenti e normative interne;
 - approvazione del calendario scolastico e adattamento alle esigenze ambientali;
 - approvazione dei tetti di spesa per i libri di testo;
 - criteri di programmazione e di attuazione delle attività parascolastiche ed extrascolastiche promosse e organizzate dalla scuola;
 - verifica della coerenza delle proposte di attività e delle iniziative formative con il progetto educativo della scuola;
 - promozione di contatti con i Laboratori, l'Ospedale e l'Università Vita-Salute San Raffaele per la realizzazione di iniziative integrate;
 - promozione di contatti con altre scuole italiane ed estere per scambi di informazioni ed eventuali iniziative di collaborazione;
 - promozione di iniziative per favorire la frequenza del Liceo da parte di alunni meritevoli;
 - nomina dei membri elettivi della Giunta Esecutiva e dell'Organo di Garanzia.
c. Svolge funzione consultiva ed esprime pareri su:
 - la formazione delle classi, l'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche;
 - il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
 - l'andamento generale didattico ed amministrativo del Liceo;
 - il bilancio economico della scuola.

Art. 7

Norme elettorali

a. Docenti, Genitori e Studenti hanno diritto di eleggere, all'interno delle proprie categorie, i relativi rappresentanti.
b. Il Consiglio di Istituto uscente o, in alternativa, il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative indice e fissa la data delle elezioni per il rinnovo di una o più componenti.
c. Sono chiamati a votare per la propria rappresentanza in Consiglio di Istituto nella data stabilita tutti i Genitori e gli Studenti.

d. Per l'elezione della sola componente dei Genitori è prevista la possibilità di effettuare le votazioni in modalità online, al fine di consentire la massima partecipazione democratica alla procedura di votazione.
e. I Docenti sono eletti dal Collegio dei Docenti e restano in carica per tre anni.
f. In attesa del rinnovo, i componenti uscenti restano in carica e possono essere convocati per approvazione di delibere aventi carattere di urgenza e non.

Art. 8

Il Presidente o il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative possono, per affrontare particolari tematiche o problematiche, di loro iniziativa o su richiesta della maggioranza dei membri, invitare esperti, a cui non è comunque riconosciuto diritto di voto. Possono inoltre partecipare come uditori e solo su invito ufficiale i rappresentanti dei genitori e degli studenti delle singole classi; anche in questo caso non è riconosciuto diritto di voto.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 9

a. Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i Docenti in servizio presso il Liceo ed è presieduto dal Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative, che nomina uno o più vice-Coordinatori a inizio dell'anno scolastico. Può partecipare, a sua discrezione, anche il Rappresentante Legale o l'Amministratore.
b. Svolge ruolo di segretario verbalizzatore del Collegio un Docente nominato annualmente dal Collegio stesso.
c. Il Collegio dei Docenti si riunisce in orario non coincidente con l'orario delle lezioni, in seguito a convocazione da parte del Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative, e può svolgersi anche in modalità online.
d. Il Collegio dei Docenti elegge tra i suoi membri i propri rappresentanti al Consiglio di Istituto.
e. Il Collegio dei Docenti delibera a maggioranza assoluta, a meno che il Collegio stesso abbia richiesto, a maggioranza assoluta, una maggioranza più qualificata.
f. Il Collegio dei Docenti richiede la presenza di tutti i docenti ed eventuali assenze devono essere giustificate al Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative.

Art. 10
Funzioni

a. Il Collegio dei Docenti:
- collabora alla formulazione e alla attuazione del Progetto Educativo e alla programmazione e organizzazione dell'attività didattico-educativa;

- cura la programmazione, adeguando, secondo gli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali. Nel fare questo, favorisce il coordinamento interdisciplinare e tiene conto del rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'attività didattico-educativa, per verificarne l'efficacia in rapporto agli obiettivi programmati e previsti nel Piano di Miglioramento, e, ove opportuno e necessario, propone misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- al termine dell'anno scolastico, delibera in materia di adozione di libri di testo e formula la proposta di calendario per l'anno scolastico successivo;
- propone integrazioni, modifiche e delibera su Piano Triennale dell'Offerta Formativa, Piano di Miglioramento, Piano Annuale di Inclusione;
- promuove iniziative di sperimentazione, di aggiornamento, di inclusione, di partecipazione a progetti e concorsi;
- formula proposte al Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative per la formazione e la composizione delle classi, per l'orario delle lezioni, per lo svolgimento di altre attività scolastiche.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

Art. 11

a. Il Consiglio di classe è composto dai Docenti della relativa classe e dal Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative, che lo presiede.
b. Il Consiglio di classe si riunisce su convocazione del Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative con un preavviso di almeno quattro giorni.
c. In casi di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata anche per telefono, posta elettronica, ovvero in altra forma equivalente.
d. Il Consiglio di classe si riunisce in orario non coincidente con l'orario delle lezioni. Può svolgersi anche in modalità online.
e. Funge da segretario verbalizzatore di ogni Consiglio di Classe il Docente coordinatore di classe, che è nominato a inizio anno dal Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative, oppure un delegato del Docente coordinatore.
f. Il Consiglio di classe, fatta esclusione per quelli valutativi a cui partecipano esclusivamente i Docenti della classe, può essere aperto ai Genitori e agli Studenti rappresentanti, nonché agli altri Genitori e Studenti.
g. Il Consiglio di classe approva le deliberazioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative.

Art. 12

Funzioni

a. Il Consiglio di classe ha le seguenti funzioni:
- formulare al Collegio dei Docenti proposte in merito all'azione didattica ed educativa, a progetti e concorsi, a iniziative di sperimentazione e inclusione;
- agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra Docenti, Genitori e Studenti;
- favorire l'attuazione del Progetto Educativo a livello di classe.

b. Il Consiglio di classe, con la presenza dei soli docenti, ha le seguenti funzioni:
- operare la valutazione periodica e finale dei singoli alunni della classe;
- programmare l'attività didattica ed educativa della classe, secondo i criteri e le indicazioni date dal Collegio dei Docenti;
- valutare comportamenti inadeguati da parte degli studenti della classe e adottare i conseguenti provvedimenti disciplinari;
- verificare periodicamente l'efficacia della azione didattico-educativa dei Docenti della classe e formulare strategie di miglioramento in linea con i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 13

a. La Giunta è l'organo che prepara il lavoro del Consiglio di Istituto e cura la realizzazione delle sue decisioni, come le sono affidate dal Consiglio di Istituto.

b. Fanno parte della Giunta Esecutiva come membri di diritto:
- il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative che la presiede;
- il Presidente del Consiglio di Istituto;
- la Segretaria della scuola.

Come membri eletti durante la prima convocazione del Consiglio di Istituto:
- un Genitore;
- un Docente;
- uno Studente.

LE ASSEMBLEE DI CLASSE DEI GENITORI

Art. 14

a. L'Assemblea di classe dei Genitori è composta da tutti i genitori degli studenti di una classe.
b. L'Assemblea di classe dei Genitori può essere convocata dal Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative oppure dai rappresentanti dei Genitori della classe, previo accordo con il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative.

c. L'Assemblea di classe si svolge nei locali del Liceo oppure in modalità online, in orario non coincidente con quello delle lezioni. Data e orario di svolgimento devono essere concordati con il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative.
d. All'Assemblea possono partecipare con diritto di parola il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative, i Docenti della classe; possono inoltre assistere gli Studenti della classe; possono essere invitati esperti.
e. L'Assemblea elegge a inizio dell'anno scolastico tra i Genitori due rappresentanti di classe. I rappresentanti sono eletti dalla maggioranza dei Genitori presenti.
f. Nelle votazioni dell'Assemblea ogni Genitore dispone di un voto pro-capite e non sono ammesse deleghe. Ogni decisione è presa a maggioranza dei presenti.
g. I rappresentanti in carica sono rieleggibili. Qualora un rappresentante si dimetta, si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti oppure, ove non vi siano non eletti, si procede a nuova elezione nella prima assemblea successiva.
h. I rappresentanti rimangono in carica per tutto l'anno scolastico e anche all'inizio del successivo fino alle nuove elezioni.
i. Di ogni riunione viene redatto un verbale, che è consegnato al Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative e depositato in Segreteria.

LE ASSEMBLEE DI CLASSE DEGLI STUDENTI

Art. 15

a. L'Assemblea di classe degli Studenti è composta da tutti gli alunni di una classe. Essa elegge entro la fine del mese di ottobre, a maggioranza relativa e con votazione segreta, due rappresentanti che mantengono i rapporti con la presidenza e presiedono le assemblee di classe.
b. Tutti gli studenti possono proporre la propria candidatura. Se i candidati sono uno o due si procede con la nomina senza elezione; se i candidati sono più di due si procede con la votazione.
c. La prima Assemblea di classe in cui si eleggono i due rappresentanti è convocata dal Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative e moderata dal docente Coordinatore di classe o da suo collega delegato.
d. La richiesta di convocazione dell'Assemblea di classe deve essere avanzata da almeno un terzo degli studenti della classe e deve essere inoltrata alla presidenza, assieme all'Ordine del Giorno, dai rappresentanti per l'approvazione almeno 5 giorni prima dello svolgimento.
e. All'assemblea di classe partecipa, di diritto, il docente Coordinatore di classe o un docente suo delegato.
f. È consentito lo svolgimento di una assemblea al mese, nel limite di due ore di lezione, senza recupero delle medesime; non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana.
g. I rappresentanti di classe dovranno redigere e firmare il verbale di ogni seduta, da presentare al Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative e da depositare in Segreteria.

L'ASSEMBLEA DI ISTITUTO DEGLI STUDENTI

Art. 16

a. L'Assemblea di istituto è costituita da tutti gli studenti del Liceo. È convocata su richiesta di almeno un terzo degli studenti iscritti. La richiesta di convocazione con le relative firme, l'Ordine del Giorno e l'indicazione di chi presiederà l'Assemblea devono essere inoltrati almeno 8 giorni prima al Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative per l'approvazione.
b. È consentito lo svolgimento di 2 Assemblee di istituto a quadrimestre, le quali potranno svolgersi nelle ore di lezione per non più di tre ore ad assemblea.
c. All'Assemblea di istituto possono assistere di diritto il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative e i docenti.
d. All'Assemblea di istituto può essere richiesta la partecipazione di persone esterne alla scuola, in qualità di esperti, il cui nome e la qualifica saranno indicati dagli studenti nell'O.d.G. Tale partecipazione dovrà essere autorizzata dal Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative.
e. L'Assemblea ha valore consultivo e non decisionale. Eventuali proposte o richieste, votate a maggioranza, potranno essere inoltrate agli organi competenti per la loro valutazione.
f. Lo studente che presiede l'Assemblea di istituto nomina un segretario, il quale redige un verbale che sarà consegnato al termine dell'Assemblea al Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative e depositato in Segreteria.

L'ORGANO DI GARANZIA PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 17

a. Compito dell'Organo di Garanzia è quello di esaminare eventuali ricorsi contro sanzioni disciplinari comminate a studenti del Liceo.
b. Fanno parte dell'Organo di Garanzia:
 - il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative;
 - il Docente Coordinatore della classe dello studente che presenta ricorso;
 - due Docenti;
 - due Studenti;
 - un Genitore.
c. I Consiglieri dell'Organo di Garanzia sono nominati per ogni anno scolastico dal Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative su proposta, rispettivamente, dagli Studenti del Consiglio di Istituto quanto ai due Studenti, del Collegio dei Docenti quanto ai due Docenti, del Presidente del Consiglio d'Istituto, per il Genitore.
d. L'Organo di Garanzia delibera a maggioranza dei presenti. Per le funzioni svolte dall'Organo di Garanzia si rimanda quanto stabilito dall'art. 5, secondo comma, D.P.R. 249/98 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti) e successive modifiche D.P.R. 235/07.
e. Il ricorso contro le sanzioni disciplinari deve essere presentato al Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative entro 15 giorni dalla data in cui la sanzione è stata comminata.
f. Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative, ricevuto il ricorso, provvederà a convocare l'Organo di Garanzia entro 7 giorni. Questo, sentite le motivazioni dell'interessato e/o dei genitori dello stesso ed

eventuali altre testimonianze, prenderà una decisione che avrà carattere definitivo e sarà comunicata per iscritto all'interessato e, se minorenne, ai genitori.

g. Dei procedimenti sarà redatto verbale, che sarà depositato in Segreteria.